

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2787-bis

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio – deliberato dalla 1^a Commissione permanente
nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992 – degli articoli da 7 a 12
e delle connesse tabelle del

DISEGNO DI LEGGE N. 2787

*«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate
di tribunali amministrativi regionali»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5412)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta
del 24 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 maggio 1991*

Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 4.

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite dall'articolo 1 è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. I ricorsi che in base all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza delle nuove sezioni staccate, pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate, sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 1)

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Piemonte	Novara	Province di: Novara e Vercelli
Lombardia	Como	Province di: Como, Sondrio e Varese
Veneto	Verona	Province di: Verona, Vicenza e Rovigo
Toscana	Pisa	Province di: Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
Marche	Ascoli Piceno	Provincia di Ascoli Piceno
Campania	Caserta	Province di: Caserta e Benevento
Sardegna	Sassari	Province di: Sassari e Nuoro
Sicilia	Messina	Provincia di Messina

TABELLA B
(Articolo 2)

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
	—
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	} 40
Primi referendari	
Referendari	

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Direttore di segreteria	VII	8

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Segretario	VI	8

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
—	—	—
Coadiutore dattilografo	IV	24